

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

a cura di
Guido Alpa e Paolo Zatti

In questo numero segnaliamo:

parte prima

- Mancato esercizio dell'azione di riduzione e quota di riserva**
(Cass., sez. un., n. 13524/2006)
- Pratiche anticoncorrenziali e tutela del consumatore**
(Corte Giust. CE, 13.7.2006, cause riunite da C-295/04 a C-298/04)
- Pensione di reversibilità: concorso tra ex-coniuge e coniuge superstite**
(Cass., nn. 17248 e 18199/2006)
- Diritto alla riservatezza del minore**
(Cass., n. 19069/2006)

parte seconda

- Responsabilità civile dello Stato per violazione del diritto comunitario**
- Letture costituzionale dell'art. 2059 c.c.**
- Inibizione e sospensione del processo esecutivo**

CEDAM

- CASS. CIV., III sez., 5.9.2006, n. 19069
Cassa App. Milano, 4.12.2001

PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - MINORE D'ETÀ - CONFLITTO CON ALTRI VALORI COSTITUZIONALI - DIRITTO DI CRONACA - BILANCIAMENTO - CRITERI - CONVENZIONE DI NEW YORK - RISERVATEZZA - PREMINENZA - LIMITI - INTERESSE PUBBLICO (cod. civ., artt. 10, 2043, 2056; l. 22.4.1941, n. 633, artt. 96 s.; l. 27.5.1991, n. 176; Convenzione di New York del 20.11.1989, artt. 3, 16)

In virtù della disposizione di cui all'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20.11.1989 (e ratificata dallo Stato italiano con la l. 27.5.1991, n. 176) in base alla quale nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione, nonché della correlata previsione – contenuta nell'art. 3 della stessa Convenzione – secondo la quale in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate (anche) dall'autorità giudiziaria «l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla *privacy*) considerato assolutamente preminente, laddove si riscontrino che non ricorra l'utilità sociale della notizia e, quindi, con l'unico limite del pubblico interesse.

dal testo:

Il fatto. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, T.A., in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore E.C., chiedeva la condanna della s.p.a. R. Editore al pagamento di lire 300.000.000 a titolo di risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione di una foto del figlio, apparsa

sul n. 39 del 28 settembre 1995 della rivista "Eva tremila Express".

L'attrice precisava che:

- la riproduzione fotografica del minore non era stata autorizzata;
- la fotografia raffigurava il figlio vicino ad una donna in topless (l'attrice televisiva P.M.) nell'atto di quella che era definita dall'A. come una lotta lasciva con il padre del minore (all'epoca non ancora separato dalla parte attrice);
- tale fotografia aveva leso gravemente il decoro e l'onorabilità sia della A. che del figlio minore di lei: motivo per il quale la attrice agiva sia in nome proprio che come titolare della potestà genitoriale sul minore, ai sensi dell'art. 10 del codice civile ed articoli 87-92 e 96-98 della legge n. 633 del 1941.

La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza 1° maggio-28 giugno 1999 il Tribunale di Milano respingeva la domanda, condannando l'attrice alle spese.

Avverso tale decisione proponeva appello la A., per sé e per il figlio, chiedendo la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte con l'atto di citazione.

Con sentenza 17 ottobre-4 dicembre 2001, la Corte d'Appello di Milano confermava integralmente la decisione di primo grado.

Osservava la Corte territoriale che il tema della diffamazione esulava dall'ambito del presente giudizio, che riguardava esclusivamente la tutela del diritto alla immagine.

Il servizio fotografico, ad avviso dei giudici di appello, non era tale da ledere la dignità del minore né quella della madre.

Peraltro, costituiva domanda nuova quella relativa al pregiudizio arrecato dalla fotografia alla madre, poiché tale domanda non era stata proposta in primo grado.

Precisava la Corte territoriale che:

- il servizio fotografico non era attuato con modalità tali da ledere la dignità del minore o quello della A.;
- che non era ravvisabile, nella fotografia in questione, l'aspetto lascivo denunciato dall'A. Era del tutto evidente che tra l'attrice televisiva ed il marito dell'A., raffigurati insieme con il figlio minore E. di otto anni, era in corso una lotta scherzosa, frequente tra i giovani sulla

spiaggia, che normalmente non suscita riprovazione tra gli altri bagnanti. Per il fatto stesso di essere effettuato alla luce del sole ed in mezzo alla gente, tale gioco era privo di ogni possibile connotazione diversa da quella scherzosa.

Il costume indossato dalla P.M. non presentava poi alcuna particolarità, suscettibile di riprovazione o di un giudizio di immoralità.

Il figlio della A. era indicato genericamente come un ragazzino, e, quindi, dalla sua mera presenza alla fotografia non poteva derivare alcun pregiudizio al decoro ed alla reputazione per il minore o per la di lui madre.

Ancora, i giudici di appello ricordavano sotto un profilo generale che in base all'art. 97, primo comma, della legge n. 633 del 1941, non può ritenersi vietata la riproduzione della immagine quando sia ricollegata a fatti svoltisi in pubblico.

Nel caso di specie, pertanto, doveva ritenersi consentita la riproduzione dell'immagine del minore su di una spiaggia pubblica, dove era stato condotto in compagnia di una attrice televisiva famosa – come tale soggetta all'interesse dei fotografi di riviste del tipo di quelle per cui è causa – dal padre, all'epoca ancora esercente la potestà su di lui.

L'A., infine, non aveva dimostrato l'esistenza di danni patrimoniali, per cui, in ogni caso, la domanda doveva essere respinta per mancanza di qualsiasi prova sia sull'*an* che sul *quantum*.

I danni morali dovevano poi essere esclusi, in mancanza di accertamento di qualsiasi reato.

Contro questa decisione l'A. ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste la H.R. con controricorso.

I motivi. Con il primo motivo la ricorrente, quale esercente la potestà sul figlio minore E.C., denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e 2043 codice civile, degli articoli 96-97 legge n. 633 del 1941, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, e comunque omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

La sentenza impugnata ha ritenuto lecita la riproduzione fotografica del figlio della ricorrente, di otto anni, nell'atto di assistere ad una lotta tra il padre, P.C. (allora ancora marito

non separato della ricorrente) e l'attrice francese P.M., in topless sulla spiaggia.

La Corte territoriale era giunta a questa decisione dopo un esame del tutto approssimativo e superficiale delle fotografie.

I giudici di appello non avevano fatto alcun riferimento al testo giornalistico contenuto nel servizio fotografico, ad esso collegato, che faceva riferimento ad un «vero assalto erotico... messo a segno nei confronti del suo compagno P.» cui aveva assistito il ragazzo «probabilmente... un parente di P.».

In tal modo, secondo la ricorrente, tuttavia, i giudici di appello non avevano colto il senso delle domande svolte dall'A. che erano dirette principalmente a tutelare i diritti del minore, di appena otto anni.

La ricorrente censura anche la sentenza della Corte milanese nella parte in cui la stessa non aveva ritenuto sconveniente – e tale comunque da arrecare pregiudizio al decoro del minore ed a quello della madre di lui – la presenza del figlio alla scena di seduzione posta in essere dalla compagna del marito.

Secondo i principi generali, è vietato esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il consenso di questa.

Nel caso di specie, tale consenso era mancato (né poteva presumersi il consenso implicito del padre, anch'egli all'epoca esercente la potestà sul figlio).

Non vi è necessità di consenso della persona ritratta, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, a meno che ciò non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona (art. 97 legge n. 633 del 1941).

Non era possibile, tuttavia, sostenere, come erroneamente aveva ritenuto la Corte territoriale, che la riproduzione fotografica del minore fosse consentita perché lo stesso era stato ritratto in compagnia di una attrice famosa, «come tale notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi di riviste del tipo di quella per cui è causa».

Infatti, nel caso di specie, la riproduzione dell'immagine – di cui si assumeva l'illiceità – non riguardava la famosa attrice né il padre del minore, entrambi oggetto dello scoop dei fotografi, bensì il minore medesimo, fotografato in

modo tale da renderlo perfettamente riconoscibile, mentre dinanzi ai suoi occhi si svolgeva una scena, definita dallo stesso giornalista che aveva redatto l'articolo come un «assalto erotico».

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 4 e 16 della legge n. 176 del 1991, della normativa a tutela dei minori, con riferimento agli articoli 2 e 31 della Costituzione, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile e comunque omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

La ricorrente richiama le disposizioni della Convenzione di New York, ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, diretta a conferire una protezione legale accentuata in tutte le decisioni relative ai minori, «di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, della autorità amministrative o degli organi legislativi». L'interesse superiore del fanciullo, da tutte queste istituzioni, deve essere una «considerazione preminente».

La ricorrente richiama, poi, alcune disposizioni successive, come la Carta di Treviso del 1990 (non consacrata tuttavia in norme di legge e definita come *soft law*: confermata in un Convegno di giornalisti del novembre 1995, di intesa con telefono Azzurro) nella quale sono stati ribaditi i principi a salvaguardia della dignità e dello sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti.

La ricorrente richiama anche la Convenzione dell'ONU del 1989, la direttiva comunitaria n. 95/48 CE e 108/81 del Consiglio di Europa sul diritto alla riservatezza e le leggi successive ai fatti di causa, tra le quali la legge n. 675 del 1996 che ha attuato la convenzione n. 108, in materia di trattamento dei dati personali, le quali pongono limiti alla riproduzione di immagini, qualora permettano di identificare un soggetto, anche in via indiretta, attraverso il collegamento con altre informazioni.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Nel quadro normativo all'epoca vigente, come ha ricordato la ricorrente nel secondo motivo di ricorso, era stata ratificata la Convenzio-

ne sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (legge 27 maggio 1991 n. 176).

L'art. 16 di tale Convenzione espressamente ribadisce, in armonia con i principi espressi dagli articoli 2 e 31 della Costituzione, che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione» e che «Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti».

L'art. 3 della stessa Convenzione sottolinea che:

«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, della autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Alla luce di tali disposizioni, che costituivano, all'epoca dei fatti, norme di diritto vigenti all'interno dell'ordinamento, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare il contesto nel quale era stata riprodotta l'immagine del minore.

Ciò al fine di stabilire se il suo diritto alla riservatezza fosse stato, o meno, leso o minacciato.

Omettendo, al contrario, qualsiasi riferimento alle discipline normative in vigore, poste a tutela dei minori, comprensive del diritto assoluto alla riservatezza, i giudici di appello sono incorsi nelle violazioni di legge specificate nei primi due motivi di ricorso.

Ad avviso del Collegio, non vi è dubbio che il diritto alla riservatezza del minore debba essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla *privacy*) considerato assolutamente preminente, secondo le indicazioni derivate dalle norme ora richiamate, laddove si riscontri che non vi sia l'utilità sociale della notizia (quindi con l'unico limite del pubblico interesse).

Sussiste, tuttavia, anche il vizio di motivazione denunciato negli stessi motivi. Infatti, i giudici di appello non hanno preso in considerazione il testo scritto che accompagnava le fotografie che effigiavano il figlio dell'attrice vicino al padre ed alla M.

I giudici di appello avrebbero dovuto prendere in considerazione la circostanza che la riproduzione della immagine riguardava direttamente il minore, ritratto senza particolari cautele per renderlo non riconoscibile (vi era nel testo che accompagnava la fotografia la precisazione che si trattava di un parente di P.C.).

I giudici di appello avrebbero dovuto prendere in considerazione tutto il contesto nel quale si collocavano le fotografie, in modo da poter motivatamente decidere se tale riproduzione fotografica, per tutto quanto la accompagnava, fosse o meno tale da danneggiare lo sviluppo psichico del minore ed il suo diritto alla riservatezza.

La A., del resto, con l'atto introduttivo del giudizio aveva denunciato la illecita riproduzione fotografica del proprio figlio nel contesto dell'articolo «P. non può sfuggire alla M.: guardatela, è una vera "piovra"», facendo chiaro riferimento all'articolo nel suo complesso.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 2056 codice civile in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile e comunque omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

La sentenza era errata nella parte in cui aveva, in ogni caso, affermato che l'A. non avrebbe provato il danno patrimoniale sofferto a seguito della riproduzione della immagine del figlio (come si è già ricordato, nel ricorso per cassazione la ricorrente agisce solo nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore).

L'art. 2056 codice civile ammette, in ogni caso, la valutazione equitativa del danno da parte del giudice.

Una volta dimostrata la lesione all'immagine del minore, pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto e potuto riconoscere anche il danno valutandolo equitativamente, senza necessità di una prova precisa in ordine al suo effettivo ammontare.

Dalla motivazione della sentenza, invece, risultava che i giudici avevano rigettato la domanda anche per la mancanza di qualsiasi prova sul *quantum*.

Osserva il Collegio:

questo ultimo motivo deve considerarsi assorbito per effetto dell'accoglimento dei due motivi che precedono.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.

Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione. (*Omissis*)

[DUVA *Presidente* – FILADORO *Estensore* – MARTINELLI *P.M.* (concl. conf.) – A. (avv. Scalone di Montelauro) – H.R. S.p.A. (avv.ti Asumma e Biancolella)]

Nota di commento: «Foto di gruppo con signora: riserbo del minore ed utilità sociale dell'informazione»

I. Il caso

La rivista «Eva tremila Express» nel settembre del 1995 pubblica la fotografia di un minore ritratto sulla spiaggia mentre assiste ad una "lotta scherzosa" (queste le parole della Corte) fra il proprio padre ed un'attrice televisiva, in topless; l'immagine è accompagnata da una didascalia in cui la scena viene qualificata come un «vero assalto erotico (...) messo a segno [dalla donna di spettacolo] nei confronti del suo compagno P.», alla presenza di un ragazzo che si afferma essere «probabilmente (...) un parente di P.». La madre del minore e, all'epoca, moglie dell'uomo ritratto, alla vista del fotogramma decide di agire in giudizio lamentando una grave lesione del decoro e dell'onore, proprio e del figlio, nonché richiamando le disposizioni in materia di diritto all'immagine.

La domanda in giudizio è respinta dai giudici di primo grado, così come da quelli d'appello. In particolare secondo la Corte d'Appello ambrosiana il *thema decidendum* verte non sull'invocata tutela dell'onore, a parere dei giudici materialmente insussistente sia per la natura della fotografia sia in quanto il minore ritratto non è nominalmente identificato, bensì sulla violazione del diritto all'immagine che, però, nel caso di specie non è ravvisabile trattandosi della riproduzione iconografica di fatti svoltisi in luogo pubblico.

La Cassazione, chiamata a decidere sulla vicenda, ritiene erronee le conclusioni cui sono addivenuti i giudici milanesi, considerando la fattispecie lesiva del diritto alla riservatezza del bambino. In particolare la Supr. Corte, invocando gli artt. 3 e 16 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, asserisce che la tutela del riserbo del minore deve prevalere sull'esercizio del diritto di cro-

naca, in assenza di un *interesse pubblico alla conoscenza della notizia inteso quale sinonimo di «utilità sociale» della stessa*. Viene inoltre sottolineato come nella riproduzione fotografica oggetto di causa non solo non fossero state adottate idonee misure al fine di non rendere riconoscibile il minore, ma anzi nella didascalia che accompagnava il fotogramma fossero stati forniti ulteriori elementi atti a consentirne l'identificazione. A differenza della Corte d'Appello, *i giudici non attribuiscono dunque rilievo né al fatto che gli avvenimenti ritratti fossero accaduti in luogo pubblico, né alla notorietà «di riflesso» che poteva giustificare la riproduzione delle immagini* del compagno dell'attrice televisiva e del di lui figlio.

La Supr. Corte, accolto il ricorso per quanto concerne il profilo della lesione del diritto, ritenuto assorbito l'ulteriore motivo inerente le pretese risarcitorie, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello.

II. Le questioni

1. LA TUTELA DEL RISERBO DEL MINORE ED IL RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO. L'argomentare della Cassazione pare poco lineare e non esente da rilievi critici, pur presentando alcuni punti meritevoli di apprezzamento.

In primo luogo, i giudici individuano la *ratio decidendi* del caso nella violazione del diritto al riserbo a fronte di una domanda attorea, a quanto emerge dal resoconto effettuato dal S.C., sostanzialmente incentrata sul diritto all'onore e su quello all'immagine. Pare infatti doversi leggere nell'ottica della tutela di tali diritti il richiamo fatto dalla ricorrente alle norme della Convenzione sui diritti del fanciullo (cfr. art. 16, comma 1°, ult. parte, della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia con l. 27.5.1991, n. 176), nonché l'invocazione dei «limiti alla riproduzione delle immagini» derivanti dalle disposizioni nazionali e sovranazionali in materia di trattamento dei dati personali.

Secondariamente, a prescindere da tale incongruenza, anche le conclusioni in un'ottica di tutela della riservatezza cui addivene la Cassazione non paiono andar esenti da alcune osservazioni critiche in merito alle argomentazioni addotte, specie in relazione al rilievo attribuito al richiamo della suddetta Convenzione. Non sembra infatti di per sé necessario alcun riferimento alla stessa al fine di dimostrare l'esistenza di specifiche «discipline normative in vigore, poste a tutela dei minori, comprensive del diritto assoluto alla riservatezza», se non quale argomento *ad adiuvandum*.

Il rapporto fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza è infatti risolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, in maniera sostanzialmente pacifica almeno a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, sulla base dell'interpretazione, analogica o sistematica, di tutta una serie di disposizioni poste a tutela della persona ed in specie dell'immagine e del nome. Non sussiste dunque necessità alcuna di individuare un preciso riferimento normativo su cui fondare tale protezione, tanto più che, a livello di carte internazionali dei diritti, è già ricorrente, sia in dottrina che in giurisprudenza, il rinvio all'art. 8 della Convenzione Europea del 1950, resa esecutiva con l. 4.8.1955, n. 848 (cfr. per tutte CASS., 27.5.1975, n. 2129, cit. *infra*, sez. III), laddove si afferma che «ogni persona [*dunque anche il minore*] ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare».

La centralità del richiamo alla Convenzione di New York sarebbe semmai stata giustificata ove da essa fossero derivate specifiche conseguenze processuali o sostanziali non altrimenti ottenibili, ma non pare questo il fine perseguito dalla Supr. Corte.

In particolare non risulta trovar ragione in un'applicazione in ambito processuale del principio di cui all'art. 3 della Convenzione di New York, letto nel senso di consentire ai giudicanti di prescindere dall'oggetto della domanda in giudizio pur di assicurare al minore la tutela necessaria nel caso concreto, quella che, in assenza della conoscenza degli atti di parte e di alcun chiarimento sul punto ad opera della Corte, costituisce un'anomalia già denunciata della presente pronuncia, ovvero l'accoglimento del ricorso in un'ottica di tutela del riserbo a fronte delle doglianze attoree sostanzialmente incentrate sulla lesione dell'onore e del diritto alla riproduzione dell'immagine.

Tantomeno, sotto il profilo sostanziale, risulta fondamentale il richiamo alla normativa internazionale al fine di risolvere il ricorrente conflitto fra le contrapposte esigenze della tutela del riserbo e della libertà di informazione, non derivando alcun apporto significativo dall'invocazione delle disposizioni della citata Convenzione. Sebbene al momento dello svolgimento degli eventi all'origine del contenzioso non esistesse alcuna norma che riconoscesse nominalmente il diritto alla riservatezza, è infatti successiva la l. 31.12.1996, n. 675 (*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*) – per quanto possa essere legittimo leggere tale disciplina in tal senso, essendo il fulcro della medesima rappresentato dal trattamento dei dati piuttosto che dalla tutela della vita privata –, non pareva comunque necessaria l'individuazione di uno specifico referente normativo al fine di determinare l'ambito di protezione garantito al riserbo dall'ordinamento. La pluridecennale elaborazione giurispru-

denziale in materia aveva già infatti ampiamente enucleato i criteri per fissare il labile confine fra vita privata e cronaca. In specie proprio il costante richiamo all'applicazione analogica dell'art. 97 della l. 22.4.1941, n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*) aveva portato le Corti ad escludere la prevalenza delle esigenze dell'informazione su quelle della riservatezza «*laddove si riscontri che non vi sia l'utilità sociale della notizia (quindi con l'unico limite del pubblico interesse)*», per usare le parole della sentenza che si annota.

Portata innovativa avrebbe invece la pronuncia laddove la Supr. Corte avesse aderito ad una lettura «frammentaria» delle cause di giustificazione di cui all'art. 97 della l. n. 633/1941, ritenendo l'interesse pubblico come una delle diverse ragioni, alla pari del luogo pubblico e della notorietà, la cui sussistenza consente di prescindere dal consenso dell'interessato alla divulgazione delle vicende private che lo riguardano e non come l'elemento comune e caratterizzante tutte e tre le ipotesi ivi richiamate. In tale ottica asserire la preminenza dell'interesse del minore derivante dal dettato della Convenzione di New York ponendo il solo limite dell'interesse pubblico, avrebbe infatti comportato un distinguo tra i casi di deroga di cui all'art. 97 citato: da un lato l'interesse pubblico, rispetto al quale le esigenze di tutela del riserbo risultano «recessive», e dall'altro le restanti due ipotesi, in relazione alle quali invece la riservatezza del minore è comunque «dominante». Non risultano però espliciti indici testuali che consentano di ravvisare un simile iter logico-argomentativo nei sintetici assunti del S.C. Una conclusione analoga a quella delineata sarebbe comunque erronea posto che, proprio supponendo l'equipollenza fra le diverse cause di giustificazione di cui all'art. 97 della l. n. 633/1941, non v'è ragione d'immaginare un diverso atteggiarsi delle stesse rispetto all'esigenza di garantire «l'interesse superiore del fanciullo». Proprio la preminenza su quest'ultimo dell'«utilità sociale della notizia», riconosciuta dalla Corte, porta invece a concludere in maniera più lineare per un'interpretazione del citato art. 97 secondo cui l'interesse pubblico costituisce elemento unificante di tutte le ipotesi ivi richiamate.

2. LE VIRTÙ DELLA DECISIONE: EQUIVALENZA FRA «UTILITÀ SOCIALE DELLA NOTIZIA» ED «INTERESSE PUBBLICO», (IMPLICITA) NEGAZIONE DEL CONCETTO DI «NOTORIETÀ RIFLESSA», IRRILEVANZA DEL LUOGO PUBBLICO. Al di là delle criticità osservate, la sentenza, pur nella sinteticità degli argomenti utilizzati, risulta pregevole sui tre differenti aspetti ora menzionati.

Per quanto concerne il primo, specie con riguardo alle decisioni prese anteriormente all'entrata in

vigore della l. n. 675/1996, le Corti hanno sovente optato per un'interpretazione del concetto di interesse pubblico assai lata, anche con riferimento alla divulgazione di immagini inerenti i minori (cfr., a titolo d'esempio, TRIB. NAPOLI, 19.5.1989, cit. *infra*, sez. III; per maggiori riferimenti, in ragione dell'economia del presente scritto, sia consentito rinviare a MANTELETO, 991 ss., cit. *infra*, sez. IV). La confusione fra interesse pubblico ed «interessante per il pubblico», tale da snaturare la ratio della deroga di cui all'art. 97 della l. n. 633/1941, ha spesso finito per consentire pesanti intromissioni nella vita privata in omaggio ad un'errata interpretazione del concetto di diritto ad essere informati, frutto di un costume sociale incline alla soddisfazione della curiosità, e, in buona parte, anche conseguenza degli intenti commerciali, anziché informativi, che da sempre animano i mezzi di comunicazione di massa (v. ZENO ZENCOVICH, *Alcune ragioni per sopprimere la libertà di stampa*, 10 s., cit. *infra*, sez. IV).

In tale contesto la normativa sui dati personali ed in specie l'allegato codice deontologico relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica, pur non innovando sotto il profilo della tutela riconosciuta al riserbo nel rapporto con i media, ribadendo con maggior vigore i limiti posti all'attività del giornalista, hanno tuttavia costituito un'utile sollecitazione ad interpretazioni più rigorose e meno eterodosse delle norme in materia. Le medesime istanze volte a rintracciare il giusto equilibrio fra i diritti contrapposti hanno poi trovato, più recentemente, significativa risonanza anche negli indirizzi interpretativi della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo: si pensi in particolare al caso *Traja-Von Hannover c. Germania* (inerente alcune immagini ritraenti Carolina di Monaco) ove, nel dare applicazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Corte ha sottolineato come «*nella ricerca dell'equilibrio tra la protezione della vita privata e la libertà d'espressione l'elemento determinante deve scaturire dal contributo che le foto e gli articoli pubblicati apportano al dibattito d'interesse generale*», precisando altresì che non può considerarsi «un contributo ad un qualsiasi dibattito d'interesse generale per la società» quello derivante dalla pubblicazione di foto aventi «per unico oggetto la soddisfazione della curiosità di un determinato pubblico nei riguardi della vita privata» di una persona, benché nota (cfr. CORTE EUR. DIR. UOMO, 24.6.2004, *Traja-Von Hannover c. Germania*; cfr. inoltre a riguardo CORTE EUR. DIR. UOMO, 4.4.2001, *Tammer c. Estonia* e CORTE EUR. DIR. UOMO, 11.4.2000, *News Verlags GmbH & CoKG c. Austria*, tutte citt. *infra*, sez. III).

In termini generali si è dunque assistito al progressivo affermarsi di un nuovo indirizzo interpretativo, più rispettoso dei diritti della persona; tale inversione di tendenza nell'inquadramento dei rapporti fra riserbo e cronaca pare poi essere stata recepita efficacemente anche dai *media*, specie nei confronti dei soggetti più bisognosi di tutela, quali i minori.

Per quanto concerne invece la ricorrente argomentazione, che nella specie pare aver influenzato anche i giudici di appello, secondo cui la notorietà per forza di cose viene a coinvolgere anche chi condivide la propria esistenza con un soggetto famoso (cfr. già in tal senso TRIB. MILANO, 24.5.1956, cit. *infra*, sez. III), va sottolineato come, pur in presenza del ritratto di un soggetto noto (attrice televisiva) la Supr. Corte non abbia ritenuto di ricorrere a tale ragionamento, smentendone così implicitamente la generale rilevanza. Va infatti osservato che se un simile «teorema» può essere valido per chi abbia scientemente deciso di vivere al fianco di un «vip», e sempre nei limiti in cui egli si sia prestato a rendere pubblico tale rapporto, dunque in relazione ad una «notorietà volontariamente raggiunta e mantenuta», non può invece esser applicato lo stesso ragionamento ai casi di «notorietà involontaria o subita». Occorre dunque riprendere questa risalente, ma acuta, distinzione dettata originariamente in tema di *droit à l'oubli* (cfr. PRET. CHIARI, 3.1.1990, cit. *infra*, sez. III), ma validamente estendibile alle restanti morfologie del riserbo.

Correttamente dunque non pare logico pregiudicare la segretezza della vita privata di un minore solamente in quanto lo stesso sia, *malgré lui*, figlio di un soggetto in vista o di un padre vittima di un «assalto erotico» (così lo definiva il giornalista) da parte di un'attrice.

Da ultimo la pronuncia in esame si distingue per aver evitato di insistere sulla natura di luogo pubblico del contesto in cui la scena ritratta è avvenuta, secondo un adagio spesso ricorrente per giustificare lesioni al diritto al riserbo (cfr. già in tal senso PRET. PRATO, 2.4.1976, nonché più recentemente TRIB. NAPOLI, 26.6.2001, entrambe citt. *infra*, sez. III). In proposito, a prescindere dall'opportunità di un'interpretazione di tale causa di giustificazione scissa dal requisito dell'interesse pubblico, che dovrebbe invece sempre sussistere per legittimare la divulgazione dell'immagine anche laddove colta in luogo pubblico, va osservato come sino ad oggi le Corti non abbiano sufficientemente posto attenzione alla diffusività implicita nella comunicazione mediatica. Salvo rare eccezioni (cfr. in tal senso APP. ROMA, 29.11.1993; TRIB. MILANO, 16.4.1984; APP. MILANO, 6.4.1984, tutte citt. *infra*, sez. III), infatti, non si è percepita come cosa ben diversa sia

accettare di esporsi alla pubblica visione in un contesto spaziale ben definito (la spiaggia per il caso in esame) rispetto all'accettare (implicitamente) che quegli stessi comportamenti tenuti vengano riprodotti attraverso immagini destinate ad essere viste da un numero di soggetti infinitamente superiore a quello dei presenti sulla scena dei fatti. In tal senso è quanto mai opportuno propendere invece per un'interpretazione restrittiva dell'ipotesi in esame di cui all'art. 97 della l. n. 633/1941, la cui *ratio* porta a legittimare la riproduzione fotografica di pubblici eventi, di scenari di vita, di vicende di cronaca, laddove sussista un'utilità sociale alla conoscenza degli stessi ovvero una finalità artistica ed in cui «la persona ritratta è parte non essenziale di un paesaggio più vasto, di cose o di persone, sì che l'immagine di essa sia quasi inevitabilmente la conseguenza della fissazione del più vasto paesaggio» (così TRIB. TORINO, 14.2.1996, cit. *infra*, sez. III), non potendosi invece far riferimento alla circostanza spaziale unicamente al fine di legittimare la divulgazione del ritratto per scopi meramente lucrativi, correlati alla soddisfazione della curiosità altrui sulla vita di specifici soggetti.

III. I precedenti

Vasta è la giurisprudenza avente ad oggetto la pubblicazione di fotografie di personaggi noti e meno noti in riviste scandalistiche, incentrata sui diversi aspetti della tutela dell'immagine, dell'onore e del riserbo. In specie con riguardo al profilo della riservatezza della vita privata, su cui si è soffermata l'attenzione della Supr. Corte nella pronuncia annotata, oltre al fondamentale caso *Esfandiari* (CASS., 27.5.1975, n. 2129, in *Dir. aut.*, 1975, 351) vanno ricordate, con particolare riferimento alla tutela dei minori, TRIB. NAPOLI, 19.5.1989, *ivi*, 1990, 382, e PRET. CHIARI, 3.1.1990, in *Dir. inf.*, 1990, 523.

Più in generale, sulla rilevanza dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia nel bilanciamento fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza si vedano: TRIB. ROMA, ord. 27.11.1996; TRIB. ROMA, ord. 20.11.1996 e TRIB. ROMA, ord. 8.11.1996, in *Giust. civ.*, 1997, I, 1979; PRET. ROMA, 7.11.1986, in *Giur. merito*, 1987, I, 1190; in *Dir. inf.*, 1987, 671, ed in *Giur. it.*, 1989, I, 2, 488; PRET. ROMA, 25.5.1985, in *Dir. aut.*, 1986, 181, ed in *Dir. inf.*, 1985, 988; PRET. ROMA, 6.5.1983, in *Dir. aut.*, 1984, 78; in *Temi rom.*, 1983, 403; in *Giust. civ.*, 1984, I, 2320 ed in *Foro it.*, 1984, I, 299; PRET. ROMA, 25.1.1979, in *Dir. aut.*, 1979, 69. Con riguardo alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, cfr. invece: CORTE EUR. DIR. UOMO, 24.6.2004, *Traja-Von Hannover c. Germania*, in

Danno e resp., 2005, 275, nonché CORTE EUR. DIR. UOMO, 4.4.2001, *Tammer c. Estonia* e CORTE EUR. DIR. UOMO, 11.4.2000, *News Verlags GmbH & Co KG c. Austria*, entrambe pubblicate sul sito ufficiale della Corte, www.echr.coe.int/ECHR.

Sulla notorietà del soggetto ritratto si vedano, tra le varie pronunce, PRET. ROMA, 2.1.1985, in *Giur. it.*, 1985, I, 2, 479 ed in *Dir. inf.*, 1985, 710, nonché PRET. ROMA, ord. 15.7.1986, *ivi*, 1986, 926, e PRET. ROMA, 6.5.1983, *cit.*; con specifico riferimento alla «notorietà riflessa» coinvolgente i congiunti della persona famosa, cfr. invece TRIB. MILANO, 24.5.1956, in *Foro it.*, 1956, I, 1203 e TRIB. NAPOLI, 19.5.1989, in *Dir. aut.*, 1990, 382.

Da ultimo, con specifico riferimento alla pubblicazione di immagini scattate in luoghi pubblici si vedano invece: TRIB. NAPOLI, 26.6.2001, in *Dir. inf.*, 2001, 887; TRIB. TORINO, 14.2.1996, *ivi*, 1996, 251; APP. ROMA, 29.11.1993, *ivi*, 1994, 299; TRIB. MILANO, 16.4.1984, in *Rass. dir. civ.*, 1985, II, 1106; APP. MILANO, 6.4.1984, in *Dir. aut.*, 1985, 522; PRET. PRATO, 2.4.1976, *ivi*, 1978, 238.

IV. La dottrina

Assai vasta è l'elaborazione dottrinale sul diritto alla riservatezza, a far data dai primi scritti degli anni Trenta del secolo scorso, sino ai più recenti contributi. Tra i saggi più risalenti si vedano: DE CUPIS, *Le persone celebri e il diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 1953, I, 1341; ID., *Persone ed avvenimenti di pubblico interesse in rapporto alla pubblicazione dell'immagine*, in *Foro pad.*, 1954, I, 924; ID., *Riconoscimento sostanziale, non verbale, del diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 1963, I, 1299; PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 367; ID., *Il diritto alla «riservatezza» nel quadro dei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, 605. Con

riguardo agli scritti successivi al riconoscimento del diritto alla riservatezza da parte della Corte di Cassazione, cfr. invece: CATAUDELLA, *La tutela della vita privata*, Giuffrè, 1972; ID., voce «Riservatezza (diritto alla)», in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Ed. Enc. it., 1991; AULETTA, *Il diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di ALPA - BESSONE - BONESCHI - CAIAZZA, Jovene, 1983, 127; ZENO ZENCOVICH, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in *Dir. inf.*, 1986, 932; AA.VV., *Il diritto alla riservatezza in Italia e in Francia*, a cura di BESSONE-GIACOBBE, Cedam, 1988; DOGLIOTTI-BOCCACCIO, *Il diritto alla riservatezza negli orientamenti della giurisprudenza*, in questa *Rivista*, 1989, II, 351; GIACOBBE, voce «Riservatezza (diritto alla)», in *Enc. del dir.*, XL, Giuffrè, 1989, 1243; FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 801; ORESTANO, *La tutela della riservatezza negli ordinamenti della giurisprudenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, 443; COSSU, *Dal caso Soraya alla nuova legge sulla tutela della riservatezza*, in *Contr. e impr.*, 1998, 49.

Sul principio del superiore interesse del minore, nonché più in generale sul ruolo delle fonti internazionali rispetto alla tutela dei minori, cfr. da ultimo LONG, *Il diritto italiano della famiglia alla prova delle fonti internazionali*, Giuffrè, 2006, 51 ss.

Cfr. inoltre le opere richiamate nelle precedenti sezioni: DOGLIOTTI, *Il diritto ad essere dimenticati; sulla condizione del minore e la protezione della sua immagine*, in *Giust. civ.*, 1991, I, 3123; ZENO ZENCOVICH, *Alcune ragioni per sopprimere la libertà di stampa*, Laterza, 1995; MANTELERO, *Il diritto alla riservatezza nella l. 675 del 1996: il nuovo che viene dal passato*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2000, 973.

ALESSANDRO MANTELERO